



Spett.le

COMUNE DI

Milano, 3 luglio 2013

Prot. 2013/EQUINRD/

OGGETTO: Art.17, comma 6-bis del decreto legislativo 112/99 - rimborso spese esecutive;  
rif. Vs. prot. ---

Facciamo seguito alla Vostra in oggetto, con la quale, in risposta alla nostra richiesta di rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle procedure previste dal D.M. 21 novembre 2001, maturate nel corso degli anni 2011 e/o 2012, ns. prot. 2013/EQUINRD/... e 2013/EQUINRD/... siete ad opporre richiesta di informazioni dettagliate (già trasmesse con separata mail pec, prot. 2013/EQUINRD/...) e di indicazioni relative alla presentazione di dichiarazioni di inesigibilità e, conseguentemente la Vostra impossibilità, allo stato, di dar corso a rimborso alcuno, diffidandoci, al contempo, dal compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Al riguardo, riteniamo opportuno ripercorrere brevemente il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, il rimborso spese all'Agente della riscossione per le procedure esecutive poste in essere per riscuotere i crediti iscritti a ruolo - che di norma grava sul debitore - è a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di sgravio per indebitato o in caso di inesigibilità.

Le modifiche operate in materia dall'art. 23, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, sono intervenute sulle modalità e tempistiche di erogazione del rimborso.

Per comodità di lettura, si riportano, di seguito, a confronto, il testo dell'art. 17, comma 6, nella versione vigente fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, e la norma come risultante all'esito della modifica di riferimento.

**Art. 17, comma 6, d.lgs. n. 112/1999  
-testo vigente fino alla data di entrata in  
vigore del d.l. n. 98/2011 (6 luglio 2011)-**

6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del

**Art. 17, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n.  
112/1999  
-testo in vigore dal 6 luglio 2011 fino  
alla data di entrata in vigore della legge  
n. 214/2011 di conversione del d.l. n.  
201/2011 (28 dicembre 2011)-**

6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso.

<p>rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:</p> <p>a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o <b>se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;</b></p> <p>b) del debitore, negli altri casi.</p>	<p>Tale rimborso è a carico:</p> <p>a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o <b>in caso di inesigibilità;</b></p> <p>b) del debitore, negli altri casi.</p> <p><b>6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.</b></p>
---	---

Il citato art. 23, al comma 33<sup>1</sup>, ha previsto un diverso meccanismo di erogazione del rimborso, a seconda dell'anno di maturazione delle spese:

- per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010 continua, infatti, ad applicarsi la disciplina dell'art. 17 nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 (ossia il 6 luglio 2011). Pertanto, ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. del 21 novembre 2000, la richiesta di rimborso all'ente creditore viene effettuata dall'Agente unitamente alla **comunicazione di inesigibilità**, di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n.112/1999, ovvero, in caso di annullamento del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio, con la comunicazione relativa allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni prevista dall'art. 36 dello stesso d.lgs. n.112/1999. Il rimborso è erogato, ai sensi del medesimo art. 8, entro il primo semestre di ciascun anno, avuto riguardo alle richieste pervenute nell'anno precedente, con esclusione delle somme relative a

<sup>1</sup> Che recita testualmente: "Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011."

comunicazioni di inesigibilità per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico da parte del competente ufficio, con provvedimento a carattere definitivo;

- per i rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, si applicano, invece, le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'art. 17, nel testo introdotto dallo stesso d.l. n. 98/2011.

Pertanto, in virtù delle disposizioni di cui al comma 6-bis del d.lgs. n. 112/1999 in combinato disposto con l'art. 23, comma 33, del d.l. n. 98/2011, il rimborso delle spese viene svincolato dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità e se ne prevede l'erogazione diretta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione delle spese, ovvero, in caso di inerzia dell'ente, mediante compensazione con il riscosso da riversare.

Il richiamo operato dal comma 6-bis alle "spese di cui al comma 6, lettera a)", così come novellato dallo stesso d.l. n. 98/2011, con eliminazione del riferimento alla "comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1", ed il rinvio al più generale concetto di inesigibilità, è evidentemente funzionale ad individuare le spese che possono essere chieste a rimborso all'ente creditore, ossia le sole spese che alla data del 30 marzo dell'anno successivo a quello nel quale sono state sostenute dall'Agente, non sono state ancora rimosse dal debitore, determinando, per l'effetto, una situazione di inesigibilità temporanea e contingente, sino al completamento "dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;<sup>2</sup>"

---

<sup>2</sup> Art. 19. Discarico per inesigibilità

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Successivamente, l'art. 10, comma 13 - quater<sup>3</sup>, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, ha sostituito l'originario comma 6, con gli attuali commi 6 e 6.1, che, per completezza, testualmente si riportano: "6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità; b) del debitore, in tutti gli altri casi. 6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate: a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; c) le modalità di erogazione del rimborso."

Ai sensi del comma 13 - quinquies<sup>4</sup> dello stesso articolo in commento, il citato decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2013. Il successivo comma 13-sexies ha, quindi, coerentemente disposto che: "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti

---

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.

<sup>3</sup> 13-quater. All' articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalità di erogazione del rimborso»;

d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1»;

e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore».

<sup>4</sup> 13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.

richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Sino alla suddetta data, pertanto, impregiudicate le modalità di erogazione del rimborso previste dal comma 6-bis dell’articolo 17 nel testo introdotto dal d.l. n. 98/2011, come sopra illustrate, la determinazione della misura e tipologia delle spese rimborsabili è naturalmente demandata alla disciplina contenuta nel Decreto 21 novembre 2000.

Ciò posto, certi di aver fornito le delucidazioni richieste restiamo in attesa, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della presente, di indicazioni circa le modalità di corresponsione, bonifico o autorizzazione a compensare, del recupero spese richiesto.

Distinti Saluti

Il Direttore Generale  
Adelfio Moretti

